



FNOMCeO

Il Presidente

ORDINE DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI DELLA
PROVINCIA DI LECCE

Prof. N° 3914

Del 10.10.2016

ORDINE MEDICI LECCE

Oggetto: Società tra professionisti (STP) – incompatibilità tra direttore sanitario e amministratore.

In riferimento al quesito proposto in data 14.9.16 da codesto Ordine provinciale si significa quanto segue:

non esiste un esplicito divieto espresso dalla legge in merito alla cumulabilità delle cariche di amministratore e di direttore sanitario della società tra professionisti.

Occorre, però, non fermarsi alla lettera della legge per dare risposta esaustiva al quesito proposto e considerare che, come espressamente prescritto dal codice di deontologia medica vigente, il medico deve evitare qualsiasi situazione di conflitto di interessi che possa pregiudicare la sua autonomia professionale. L'art. 30 del vigente codice deontologico, infatti, prescrive che:

"Art. 30

Conflitto di interessi

Il medico evita qualsiasi condizione di conflitto di interessi nella quale il comportamento professionale risulti subordinato a indebiti vantaggi economici o di altra natura.

Il medico dichiara le condizioni di conflitto di interessi riguardanti aspetti economici e di altra natura che possono manifestarsi nella ricerca scientifica, nella formazione e nell'aggiornamento professionale, nella prescrizione diagnostico-terapeutica, nella divulgazione scientifica, nei rapporti individuali e di gruppo con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, o con la Pubblica Amministrazione, attenendosi agli indirizzi applicativi allegati."

Pertanto, stante quanto suesposto, i due ruoli di amministratore, chiamato a tutelare gli interessi economici della società, e direttore sanitario, chiamato a garantire la qualità dell'insieme delle attività mediche svolte dalla società, potrebbero venire in conflitto se, ad esempio, mentre l'amministratore ha interesse a decrementare le risorse economiche impiegate il direttore sanitario ha, al contrario, tutto l'interesse ad aumentarle, a garanzia di una migliore attività offerta ai pazienti. **È pur vero che le violazioni al codice deontologico non hanno valore in quanto astrattamente possibili ma solo se concretamente verificatesi.**

Non sussistono, in conclusione, motivi per negare l'iscrizione alla sezione speciale dell'Albo delle STP, riconducibili al cumulo della carica di amministratore e di direttore sanitario, fermo restando il dovere di vigilanza dell'Ordine, nonché di intervento in caso di riscontro di concrete violazioni al codice deontologico.

Cordiali saluti



Dot.ssa Roberta Chersevani

AC/MF

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 - 00196 Roma - Tel. 06.36 20 31 Fax 06.32 25 818 - e-mail: presidenza@fnomceo.it - C.F. 02340010582

2016/11262-11-10-2016-PARTENZA